

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 08/09/2008 n. 4244
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

Fondamento dell'esclusione dalla gara per difetto del requisito della c.d. moralità professionale, stabilita dall'art. 11 lett. b), D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, è di evitare l'affidamento del servizio a colui che ha commesso reati lesivi degli stessi interessi collettivi che, in veste d'aggiudicatario, sarebbe chiamato a realizzare (Consiglio Stato, sez. V, 27 marzo 2000, n. 1770). Il difetto del requisito della moralità professionale non concerne, quindi tutti i reati commessi dall'imprenditore indipendentemente dal tipo e dalla gravità del reato commesso, ma solo quelli che siano in grado di incidere in concreto sull'interesse collettivo alla realizzazione dell'opera pubblica, ampiamente considerati e comprensivi della tutela di particolari situazioni ad essa connesse. Conseguente che il partecipante alla gara, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 lett. b), D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, ben può operare un giudizio di rilevanza delle singole condanne subite e ritenere che i relativi fatti non incidano sulla moralità professionale. E questo senza incorrere nel mendacio dell'autocertificazione resa, rilevante ai sensi della lett. f) della norma citata che commina l'esclusione a carico dei partecipanti che abbiano presentato scientemente false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste.